



Studio Sarragioto

Dottori Commercialisti * Revisori Legali

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 04 del 26/01/2017



NUOVO SPESOMETRO TRIMESTRALE E TRASMISSIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Riferimenti normativi:

- art. 4 D.L. n. 193/2016 (Legge di Bilancio 2017)
- art. 21 D.L. n. 78/2010
- art. 21-bis D.L. n. 78/2010

NOVITA': A partire dall'1 gennaio 2017 lo spesometro da annuale diventa trimestrale.

Dall'anno in corso (2017) la comunicazione all'Amministrazione Finanziaria nota come "spesometro" viene sostituita da una **comunicazione telematica trimestrale** dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate nel trimestre di riferimento.

Al contrario del vecchio spesometro annuale, ora i soggetti obbligati all'invio della nuova comunicazione sono molti di più: **l'unico caso di esonero** infatti riguarda i piccoli agricoltori con ridotto volume d'affari situati nelle zone montane. Tutti gli altri soggetti sono obbligati a trasmettere trimestralmente lo spesometro.

Per l'anno 2016 l'adempimento non subisce variazioni: dovrà quindi essere inviato entro il giorno 10 aprile per i contribuenti IVA mensili ed entro il giorno 20 aprile per i contribuenti IVA trimestrali.

La **scadenza** per la presentazione di questa nuova comunicazione è, con alcune eccezioni relative al primo anno di applicazione ed al secondo trimestre, **l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.** Si veda in merito la seguente tabella riassuntiva.

Trimestre di riferimento	Scadenza comunicazione
1° trimestre (gennaio, febbraio, marzo)	31 maggio (25 luglio solo per l'anno 2017)
2° trimestre (aprile, maggio, giugno)	16 settembre (25 luglio solo per l'anno 2017)
3° trimestre (luglio, agosto, settembre)	30 novembre
4° trimestre (ottobre, novembre, dicembre)	28 febbraio

Oltre a questa nuova comunicazione, la Legge di Bilancio ha introdotto anche **l'obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini IVA.** Si tratta sempre di una comunicazione trimestrale, con le medesime scadenze previste per il nuovo spesometro.



Il **campo di esonero** per quest'ultima comunicazione è più ampio rispetto allo spesometro, da questo adempimento infatti sono esclusi i soggetti che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche. In via esemplificativa, ma non esaustiva, sono esonerati:

- i contribuenti "minimi";
- i contribuenti in regime "forfettario";
- i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti.

In ragione dei due nuovi adempimenti sopraesposti (spesometro trimestrale e comunicazione dati liquidazione IVA), si raccomanda di consegnare con **congruo anticipo** rispetto al giorno della scadenza della trasmissione delle comunicazioni tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre (comprese quelle che non siano state eventualmente già consegnate per gli adempimenti IVA). Per i clienti che provvedono in maniera autonoma alle proprie registrazioni contabili si chiede parimenti di comunicare per tempo i dati necessari all'invio delle comunicazioni. La nuova Legge di Bilancio infatti ha previsto le seguenti **sanzioni** in caso di omessa, errata o tardiva trasmissione:

Adempimento	Violazione	Sanzione
Spesometro trimestrale	Omissione o errata trasmissione dati fatture	€ 2 per fattura (massimo € 1.000 per trimestre)
	Trasmissione tardiva o correttiva entro 15 giorni dalla scadenza	€ 1 per fattura (massimo € 500 per trimestre)
Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA	Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA	Da € 500 a € 2.000
	Trasmissione tardiva o correttiva entro 15 giorni dalla scadenza	Da € 250 a € 1.000

Per i soggetti tenuti alle presenti comunicazioni che nel corso dell'esercizio 2016 abbiano realizzato un volume d'affari inferiore ad Euro 50.000 è possibile usufruire di un **credito d'imposta pari ad Euro 100**, utilizzabile in compensazione nel modello F24 a partire dall'anno 2018.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Arsego, 26 gennaio 2017

Studio Sarragioto

